

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 9 DICEMBRE 2008

**“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER  
L’ANNO FINANZIARIO 2008”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione di competenza della entrata del bilancio per l’anno finanziario 2008 sono approvate le variazioni riportate nell’annessa tabella A per complessivi euro 70.500.000,00.

Art. 2

1. Nello stato di previsione di cassa della entrata del bilancio per l’anno finanziario 2008 sono approvate le variazioni riportate nell’annessa tabella A per complessivi euro 30.500.000,00.

Art. 3

1. Nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008 sono approvate le variazioni riportate nell’annessa tabella B per complessivi euro 70.500.000,00.

## Art. 4

1. Nello stato di previsione di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella B per complessivi euro 5.858.970.147,42.

## Art. 5

1. E' autorizzata l'iscrizione nella U.P.B. 1.57.101 denominata "Gestione dei servizi di trasporto e attuazione della riforma del trasporto pubblico locale" della somma di euro 40.000.000,00. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.

## Art. 6

1. Sono apportate le seguenti variazioni alla tabella allegata sotto la lettera C alla legge regionale di bilancio 30 gennaio 2008, n.2 (mutui):

U.P.B. 1.57.101 "Gestione dei servizi di trasporto e attuazione della riforma del trasporto pubblico locale"	- euro	37.000.000,00
U.P.B. 2.9.26 "Promozione turistica"	- euro	4.000.000,00
U.P.B. 3.10.28 "Diritto allo studio"	- euro	3.000.000,00
U.P.B. 22.84.245 "2007/2013 – Fondo unico UE/Stato/Regione/FAS per spese di investimento"	+ euro	44.000.000,00

## Art. 7

1. Sono apportate le seguenti variazioni alla tabella allegata sotto la lettera D alla legge regionale di bilancio 30 gennaio 2008, n.2 (spese obbligatorie):

U.P.B. 1.1.6	+ euro	50.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 1.57.101	+ euro	40.000.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 3.11.242	+ euro	6.700.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 6.23.48	+ euro	1.350.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 6.23.52	+ euro	1.400.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 6.23.57	+ euro	1.034.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 6.23.104	+ euro	12.550.000,00 (spese correnti)

U.P.B. 6.23.106	+ euro	300.000,00 (spese correnti)
U.P.B. 7.25.46	- euro	30.000.000,00 (rimborso prestiti e mutui Regione)
U.P.B. 7.28.64	+ euro	12.350.369,61 (spese correnti)

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

09 dicembre 2008

*Bassolino*

**TABELLA A****ENTRATA**

<b>U.P.B.</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
9.31.71	500.000,00	500.000,00
9.31.72	30.000.000,00	30.000.000,00
15.49.90	40.000.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>

**TABELLA B**

**SPESA**

U.P.B	COMPETENZA	DI CUI				CASSA
		CORRENTE	INVESTIMENTI	RIMBORSO MUTUI	PARTITE DI GIRO	
1.1.1	900.000,00	400.000,00	500.000,00			55.900.000,00
1.1.5						10.000.000,00
1.1.6	2.550.000,00	50.000,00	2.500.000,00			2.550.000,00
1.3.10	600.000,00		600.000,00			80.600.000,00
1.4.11						90.000.000,00
1.55.95						40.000.000,00
1.55.97						115.000.000,00
1.57.101	40.000.000,00	40.000.000,00				35.000.000,00
1.57.101	-37.000.000,00		-37.000.000,00			-37.000.000,00
1.74.174						30.000.000,00
1.74.176	-4.200.369,61		-4.200.369,61			-4.200.369,61
2.9.26	-5.880.000,00	-1.880.000,00	-4.000.000,00			-5.880.000,00
2.9.26	4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00
2.66.146						15.000.000,00
3.10.28	-3.000.000,00		-3.000.000,00			-3.000.000,00
3.10.28	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
3.10.117						10.000.000,00
3.11.31	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00
3.11.32						30.000.000,00
3.11.242	6.700.000,00	6.700.000,00				6.700.000,00

U.P.B	COMPETENZA	DI CUI				CASSA
		CORRENTE	INVESTIMENTI	RIMBORSO MUTUI	PARTITE DI GIRO	
3.12.112						30.000.000,00
3.14.37	2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00
4.15.38	2.000.000,00	2.000.000,00				834.470.147,42
4.16.41						30.000.000,00
6.23.48	1.350.000,00	1.350.000,00				1.350.000,00
6.23.52	1.400.000,00	1.400.000,00				1.400.000,00
6.23.54	1.000.000,00	1.000.000,00				36.000.000,00
6.23.57	5.734.000,00	5.734.000,00				5.734.000,00
6.23.104	12.550.000,00	12.550.000,00				43.550.000,00
6.23.106	700.000,00	700.000,00				700.000,00
6.24.60						20.000.000,00
7.25.46	-30.000.000,00			-30.000.000,00		-30.000.000,00
7.28.64	12.350.369,61	12.350.369,61				12.350.369,61
7.28.135	4.246.000,00	4.246.000,00				2.004.246.000,00
22.79.214						400.000.000,00
22.79.215						95.000.000,00
22.79.216						250.000.000,00
22.79.217						340.000.000,00
22.79.218						160.000.000,00
22.79.219						650.000.000,00
22.84.245	44.000.000,00		44.000.000,00			489.000.000,00
	<b>70.500.000,00</b>	<b>97.100.369,61</b>	<b>3.399.630,39</b>	<b>-30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858.970.147,42</b>

**LEGGE REGIONALE: “Variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l’anno finanziario 2008”.**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).*

**Nota all’art.6**

Comma 1

*Legge Regionale del 30 gennaio 2008 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010”*

**Nota all’art. 7**

Comma 1

*Legge Regionale del 30 gennaio 2008 n. 2 già citata nella nota all’articolo 6*

**Nota all’art. 8**

Comma 1

*Art. 43 dello Statuto: “ Procedura di approvazione “ Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.”*

*Art.45 dello Statuto: “ Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.*

*Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”*